

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 218 del 08/03/2022

OGGETTO:

CONVENZIONE ATTIVA CON CBF S.R.L. PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI RADIOLOGIA DA PARTE DELLA U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI.

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione II Dirigente Responsabile: BRERA FIONA SILVIA II Funzionario istruttore: CASSANELLI BARBARA

Fascicolo n. 4 - 0 Anno 2022 Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: SI Soggetta a privacy: NO Pubblicazione differita: NO

Con introiti: SI Con oneri: NO

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



PREMESSO che con nota e-mail del 23 luglio 2021 prot. n. 21201, conservata in atti, Cbf S.r.l. – struttura privata sanitaria non accreditata con il SSN – ha chiesto di stipulare una convenzione per prestazioni di radiologia con la U.O.C. Radiologia;

CONSIDERATO che il Direttore della U.O.C. Diagnostica per Immagini, dott. Giovanni Pompili, il Direttore Medico f.f. del P.O. "Città di Sesto San Giovanni", hanno espresso parere favorevole alla stipula della predetta convenzione, fornendo le opportune motivazioni (conservati in atti);

VISTA la successiva corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti e conservata in atti, con la quale si sono definite e condivise le pattuizioni dell'accordo convenzionale di cui trattasi;

VISTO inoltre il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, conservato in atti, in merito alla stipula della convenzione di cui trattasi;

RILEVATO che l'attività richiesta:

- Oggetto: visite e prestazioni ambulatoriali nell'ambito di radiologia;
- U.O.C. interessata: Diagnostica per Immagini;
- Durata: dal 15 marzo 2022 al 14 marzo 2023;
- Introito presunto per il periodo di interesse: Euro 24.000,00;
- Accessi e compensi riportati in convenzione;

potrà essere prestata dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla U.O.C. Diagnostica per Immagini dei presidi ospedalieri, al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione del personale che eroga le prestazioni.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. ii. "Riordino e disciplina in materia sanitaria e norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che all'art. 15-quinquies, comma 2, lett. c) disciplina le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti prevedendo la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- le Linee guida n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" prevede che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi, ma anche come venditrici di servizio di supporto e sanitari" i quali possono rappresentare prodotti che vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale" che, all'art. 8, disciplina "l'Attività aziendale a pagamento"; in particolare, il comma 1, prevede che: "l'Attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria; il comma 2: "l'Attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi di fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni";
- il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di orario di lavoro;
- il C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità:
- art. 24 "Orario di lavoro dirigenti";
- art.114 "Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti";
- art. 115 "Tipologie di attività libero-professionali intramuraria";
- art. 117 "Altre attività a pagamento";

RIBADITO che le attività contemplate dalla convenzione:

- saranno erogate senza che vengano in alcun modo compromesse le attività istituzionali.
- dovranno consentire il rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive

93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" e dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019, Area Sanità;

- verranno svolte dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, fuori dall'orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

DATO ATTO che l'introito presunto riferito a un periodo di 12 mesi, ammontante a Euro 24.000,00, verrà annotato in contabilità generale ai conti di bilancio come riportato nel parere contabile;

RICORDATO che l'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1, del C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità, prevede che i compensi per l'attività di consulenza di cui trattasi siano ripartiti secondo le modalità del vigente Regolamento Aziendale per la Libera Professione;

VISTO il testo della Convenzione allo scopo predisposto e condiviso a mezzo e-mail con il contraente, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di autorizzare la stipula della convenzione con Cbf S.r.l. dal 15 marzo 2022 fino al 14 marzo 2023, alle condizioni sopracitate, quale attività prevista dal C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità (art. 117), nelle more di una revisione complessiva dell'attività professionale richiesta a pagamento da terzi e dall'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1, (C.C.N.L. sopra richiamato), che dovrà stabilire quanto previsto dal comma 8 dell'art. 117 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;

PRECISATO che i calcoli relativi alla determinazione dei compensi, da attribuire ai Dirigenti Medici interessati per l'attività svolta nell'ambito della convenzione in esame e dell'IRAP, saranno eseguiti a cura della U.O.S. Bilancio e Rendicontazione, posto che i relativi introiti non sono allo stato qualificabili; pertanto, in via indicativa, si annota ai conti di bilancio, come riportato nel parere contabile, la somma di Euro 24.000,00 per il periodo di 12 mesi, relativa al compenso da riconoscere ai Dirigenti Medici, comprensiva di costi aziendali, fondi ed IRAP;

RITENUTO di incaricare:

- il Direttore della U.O.C. Diagnostica per Immagini, dott. Giovanni Pompili, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;
- il Direttore Medico f.f. del P.O. Edoardo Bassini e il Direttore Medico f.f. del P.O. "Città di Sesto San Giovanni" di vigilare di concerto con il Responsabile della U.O.C. interessata sulla permanenza delle condizione che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzio-nale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;

ATTESO che il presente provvedimento comporta un introito presunto pari a Euro 24.000,00 come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie le annotazioni contabili, come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;



per le motivazioni esposte in premessa:

- di autorizzare la stipula della convenzione attiva con Cbf S.r.l. struttura privata sanitaria non accreditata con il SSN per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiologia da parte della U.O.C. Diagnostica per Immagini, allegato al presente provvedimento (Allegato n.1) quale parte integrante e sostanziale, con validità dal 15 marzo 2022 al 14 marzo 2023, con possibilità di rinnovo (non tacito) alla scadenza;
- di procedere alla sottoscrizione della convenzione sopra descritta;
- di evidenziare che le prestazioni previste dalla convenzione:
 - < saranno rese al di fuori dell'orario di servizio, a rotazione, da parte dei Dirigenti Medici della U.O.C. interessata con rapporto di lavoro esclusivo;
 - < non dovranno in alcun modo compromettere le attività istituzionali e dovranno consentire il rispetto delle disposizioni in tema di orario di lavoro e di obbligo di riposo, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e all'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;
- di incaricare il Direttore della U.O.C. Diagnostica per Immagini, dott. Giovanni Pompili, quale supervi-sore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;
- di incaricare il Direttore Medico f.f del P.O. Edoardo Bassini e il Direttore Medico f.f. del P.O. "Città di Sesto San Giovanni" di vigilare di concerto con il Responsabile della U.O.C. interessata sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;
- di precisare che gli introiti, calcolati pari a presunti Euro 24.000,00 saranno annotati al/ai conto/i del bilancio come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE dott.ssa Elisabetta Fabbrini



Proposta n° 218 del 25/02/2022

OGGETTO: CONVENZIONE ATTIVA CON CBF S.R.L. PER PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI RADIOLOGIA DA PARTE DELLA

U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI.

Parere Contabile

Parere: Favorevole Data: 04/03/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie Dott.ssa Domenica Luppino

| Mastro | Conto | Descrizione | Sez. | Importo | Anno | Da | A |
|--------|-----------|----------------------------------------------|------|-----------|------|------------|------------|
| Eco | 850500223 | IRAP - alp 8,5% | San | 291,43 | 2023 | 01/01/2023 | 28/02/2023 |
| | | | | | | | |
| Eco | 850500223 | IRAP - alp 8,5% | San | 1.457,14 | 2022 | 01/03/2022 | 31/12/2022 |
| | | | | | | | |
| Eco | 630500006 | ALP - Consulenze (ex art. 55, c. 1lett c) | San | 3.257,14 | 2023 | 01/01/2023 | 28/02/2023 |
| | | | | | | | |
| Eco | 630500006 | ALP - Consulenze (ex art. 55, c. 1lett c) | San | 16.285,71 | 2022 | 01/03/2022 | 31/12/2022 |
| | | | | | | | |
| Eco | 432500230 | ALP - convenzioni | San | 4.000,00 | 2023 | 01/01/2023 | 28/02/2023 |
| | | | | | | | |
| Eco | 432500230 | ALP - convenzioni | San | 20.000,00 | 2022 | 01/03/2022 | 31/12/2022 |
| | | | | | | 1 | 1 |

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano di R.G. n. Convenzione con CBF S.r.l. per prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiologia da parte delle U.O.C. Diagnostica per Immagini TRA l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 169 del 22.02.2022 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Dirigente Amministrativo della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Fiona Silvia Brera Ε CBF S.r.I. – struttura privata non accreditata con il SSN - (appresso denominata "Contraente") con sede in Cinisello Balsamo (MI), via Edmondo De Amicis 67 (P.IVA) e C.F. 10411880965), in persona del dott. Roberto Fazio, in qualità di Legale Rappresentante, **PREMESSO** - che il Contraente ha chiesto la stipula di un'apposita convenzione per poter usufruire di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiologia tramite la U.O.C. Diagnostica per Immagini; che l'Azienda ha autorizzato la stipula della presente convenzione con deliberazione in data SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – Oggetto della convenzione L'Azienda assicura l'esecuzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di Convenzione attiva ASST Nord Milano /Cbf S.r.l. - Radiologia

radiologia a favore del Contraente a mezzo della U.O.C. Diagnostica per Immagini.

Fermo restando che la presente convenzione non è nominativa, si precisa che le prestazioni specialistiche ambulatoriali saranno erogate da Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla sopracitata U.O.C., al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto dei principi di fungibilità e rotazione del personale, secondo le indicazioni che saranno allo scopo impartite da parte del Responsabile della U.O.C..

Dette prestazioni saranno effettuate al di fuori del normale orario di servizio – presso la struttura del Contraente sita in Cinisello Balsamo (MI), via Edmondo De Amicis 67 - una volta soddisfatte prioritariamente le necessità aziendali, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale. Le prestazioni saranno garantite in relazione alla disponibilità dei Dirigenti Medici.

Art. 2 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 15 marzo 2022 e resterà in vigore fino al 14 marzo 2023.

Non è previsto il rinnovo tacito.

La presente convenzione potrà essere rinnovata su richiesta del Contraente inoltrando opportuna richiesta scritta alla U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni di ASST Nord Milano, tramite lettera raccomandata o via mail. Detta richiesta dovrà pervenire alla citata U.O.C. entro 60 giorni prima della scadenza della presente convenzione.

Il termine temporale di validità della presente convenzione è subordinato alla permanenza del vigente quadro normativo; pertanto, qualora dovessero intervenire disposizioni di legge statali o regionali o disposizioni regolamentari incompatibili con la prosecuzione della presente convenzione, questa si riterrà automaticamente

risolta facendo salvi gli effetti nel frattempo prodotti.

Art. 3 – Prestazioni – compensi - accessi

Le prestazioni specialistiche ambulatoriali in argomento avverranno mediante n. 1/2 accessi settimanali dalla durata di n. 4 ore circa. Il Contraente, a compenso delle attività professionali prestate, riconoscerà i seguenti compensi:

- ecografia addome completo Euro 54,00;
- ecografia addome sup/inf Euro 48,00;
- ecografia muscolo scheletrica Euro 48,00;
- ecografia apparato urinario Euro 48,00;
- ecografia cute e sottocute 1/2 distretti Euro 24,00/48,00;
- ecografia linfonodi/ghiandole salivari/cavo ascelle/parotidi Euro 42,00;
- ecografia tiroide e paratiroide Euro 42,00;
- ecografia mammaria bilaterale Euro 48,00.

L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra il Contraente e il dipendente dell'Azienda che effettua le prestazioni.

Art. 4 – Rendicontazione - fatturazione

Il Contraente, a cadenza mensile ed entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di interesse, invierà - all'indirizzo mail conv.attive@asst-nordmilano.it - un prospetto (redatto secondo schema tipo – allegato n. 1 alla presente convenzione) riportante: il nominativo del Dirigente Medico, la data e l'orario in cui le prestazioni sono state effettuate, il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate. Il prospetto dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Medico che ha effettuato le prestazioni in argomento, a conferma delle stesse.

L'Azienda, ricevuto il prospetto ed eseguiti i controlli di rito, emetterà fattura nei

confronti del Contraente.

Il Contraente, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i. dovrà emettere ORDINE DI CONVALIDA elettronico da indirizzarsi all'ENDPOINT ASST Nord Milano (NSO0:xra02t) tramite specifica piattaforma e procedere al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ASST Nord Milano, IBAN IT 28 T 03111 01651 000000000343.

In caso di ritardato pagamento da parte del Contraente dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale. L'Azienda provvederà a trattenere dal corrispettivo la quota di propria competenza e ad erogare i compensi di spettanza dei professionisti subordinatamente alla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Contraente.

Art. 5 - Assicurazioni

Il Contraente dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto de presente accordo. Durante lo svolgimento dell'attività convenzionale, fuori orario di servizio, non è prevista la copertura assicurativa INAIL.

Art. 6 – Tutela della Salute del Lavoratore

Il Contraente dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda.

Art. 7 - Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti

e formalizzate per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

Art. 8 – Riservatezza – trattamento dati

I Dirigenti Medici interessati si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento UE).

Ai sensi della normativa sopra citata, il Contraente, in qualità di titolare de trattamento dei dati, ne assume la relativa responsabilità, anche da parte de personale dallo stesso comunque autorizzato al trattamento dei dati. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.

Art. 9 – Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

Il Contraente si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) adottati da ASST Nord Milano, pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sul sito internet www.asst-nordmilano.it, a cui si rimanda per consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte del Contraente, la presente convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto dell'Azienda alla rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Clausola Risolutiva e Recesso

Oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della presente convenzione,

quest'ultima si intenderà risolta, nei seguenti casi: ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora il Contraente, per qualsiasi motivo, perda il requisiti di autorizzazione sanitaria, oppure contravvenga al divieto di remunerazione diretta del personale messo a disposizione dall'Azienda; qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività libero-professionale; qualora il Contraente non rispetti in maniera reiterata le tempistiche di pagamento (30 giorni dalla data di ricevimento della fattura). Inoltre si precisa che non è consentito l'inserimento o l'utilizzo dei nominativi del Dirigenti Medici nel materiale informativo o promozionale destinato all'utenza del Contraente essendo possibile solo il riferimento a quest'Azienda ed alla U.O.C. interessata. Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione del rapporto nonché l'adozione da parte di quest'Azienda di ogni azione a propria tutela. L'Azienda si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 (recesso unilaterale) del Codice Civile, qualora constati che dall'attività prevista: - derivi una compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR; consegua una compromissione del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione mediante invio all'altra Parte di raccomandata A/R, con un preavviso di almeno

| trenta giorni. | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Art. 11 – Imposta di bollo e Registro | |
| La presente convenzione: | |
| - è soggetta ad imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi del D.P.R. del 26 | |
| ottobre 1972, n. 642; | |
| - è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma I, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre | |
| 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni; | |
| - è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma II, de | |
| D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. | |
| Art. 12 – Foro competente | |
| Le Parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero | |
| insorgere. Nel caso in cui ciò non fosse possibile le Parti espressamente concordanc | |
| di eleggere quale Foro competente ed esclusivo quello di Monza. | |
| Letto, confermato e sottoscritto. | |
| Sesto San Giovanni, | |
| | |
| | |
| per ASST Nord Milano | |
| II Dirigente Amministrativo U.O.C. Affari Generali | |
| su delega del Direttore Generale - | |
| deliberazione n. 169 del 22.02.2022 | |
| (dott.ssa Fiona Silvia Brera) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Convenzione attiva ASST Nord Milano /Cbf S.r.l Radiologia | |

| per il Contraente | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CBF S.r.l. | |
| II Legale Rappresentante | |
| (dott. Roberto Fazio) | |
| | |
| Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., specificamente approvo gli artt. 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12 | |
| CBF S.r.l. | |
| II Legale Rappresentante | |
| (dott. Roberto Fazio) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Convenzione attiva ASST Nord Milano /Cbf S.r.l Radiologia | |
| 8 | |
| | |

prenotazione della prestazione.

Spett.le ASST Nord Milano Viale Matteotti n. 83, Sesto San Giovanni – 20099 (MI) conv.attive@asst-nordmilano.it c.a.: DATA OGGETTO: accessi effettuati nel mese di _____ anno ____ dalla/dal dr.ssa/dr. _____ (Nome e Cognome)*. Si trasmette di seguito l'elenco delle prestazioni effettuate come da oggetto: **TARIFFA IMPORTO** DATA ORARIO ATTIVITA'** **DESCRIZIONE PRESTAZIONE** UNITARIA TOTALE DALLE ORE ALLE ORE TOT. ORE **TOTALE** Firma del Dirigente Medico Timbro e firma della Struttura dell'ASST Nord Milano per convalida per la validazione

*N.B.: Le informazioni riportate nel presente modulo devono riguardare le prestazioni effettuate da un singolo medico.

**N.B.: Indicare l'esatto orario di inizio e di fine attività giornaliera svolta dal medico presso la struttura, <u>non l'orario di</u>